



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo convertito con modificazioni dalla legge



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 183, che incrementa la dotazione dei fondi, di cui sopra, e la porta a 245 milioni di euro per l’anno 2020;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2020, concernente il sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019;

VISTA la nota prot. n. 9152 del 17 giugno 2020, con la quale il Direttore generale Spettacolo ha trasmesso uno schema di decreto per il sostegno dell’esercizio teatrale;

CONSIDERATA la funzione svolta, nel sistema dello spettacolo dal vivo italiano, dall’esercizio teatrale privato, le cui sale assicurano al pubblico una offerta diversificata e distribuita sull’intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che le economie dell’esercizio teatrale privato si basano in massima parte su risorse provenienti dal mercato ed in modo determinante dalla vendita al pubblico degli spettacoli;

TENUTO CONTO che l’emergenza sanitaria da COVID-19 e, in particolare, la chiusura delle sale di spettacolo, disposta quale misura di contenimento del contagio, hanno determinato per gli operatori dell’esercizio privato perdite rilevanti, non immediatamente recuperabili, con conseguenze di eccezionale criticità sulla sostenibilità della gestione delle sale in parola e sulla ripresa delle loro ordinarie funzioni nel corso dell’anno e nella prossima stagione;

CONSIDERATO che una quota rilevante degli operatori dell’esercizio teatrale privato non risulta destinatario di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, né di continuativi contributi da parte di enti territoriali e locali o di altri enti pubblici;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di prevedere forme di sostegno dedicato all’esercizio privato, ovvero agli organismi che gestiscono sale di programmazione di spettacolo dal vivo non partecipati e/o gestiti direttamente da enti territoriali e locali o altri enti pubblici;

RITENUTO necessario procedere al riparto di una ulteriore quota del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di mitigare gli effetti negativi dovuti alle mancate entrate da biglietteria a causa della chiusura delle sale, che hanno interessato i soggetti operanti nel settore dell’esercizio privato di sale dello spettacolo dal vivo;

VISTO, inoltre, il decreto ministeriale 28 aprile 2020, concernente il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante, che destina una quota pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 e prevede che tali risorse complessive, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali e, comunque in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

TENUTO CONTO che il numero delle domande presentate ed in corso di verifiche istruttorie consente di incrementare la misura massima del contributo prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2020, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzata e della modalità di ripartizione in parti uguali per ciascun beneficiario, potenziando l'intervento di sostegno al settore;

DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Una quota, pari a euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno degli organismi che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo e che non siano partecipati da soggetti pubblici e/o gestiti direttamente da enti locali o territoriali.

Art. 2

(Assegnazione delle risorse agli organismi di programmazione privati extra FUS - esercizio)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti di spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale ai minori incassi da biglietteria e da abbonamenti, al netto dell'IVA, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020, in rapporto agli incassi ottenuti nello stesso periodo nel corso dell'anno 2019. Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo del 20 per cento dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite, nel periodo di riferimento e, comunque, in misura non superiore a 25.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 300 e 600 posti, e in misura non superiore a 50.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti.

2. Nel caso in cui l'organismo per l'anno 2019 sia stato beneficiario, ai sensi degli articoli 16 e 39 del ministeriale 27 luglio 2017, di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, la misura del contributo di cui al presente decreto è pari alla differenza tra il contributo a valere sul FUS e gli importi massimi previsti, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Possono presentare domanda di contributo i soggetti di cui all'articolo 1 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- c) avere almeno una sala di proprietà o in gestione con agibilità per lo spettacolo dal vivo con una capienza di almeno di 300 posti;
- d) aver versato, nel 2019, contributi previdenziali non inferiori a mille giornate lavorative per ciascuna sala con capienza compresa tra 300 e 600 posti e non inferiori a milletrecento giornate lavorative per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti;
- e) aver ospitato, nel 2019 rappresentazioni di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza o circo) attestate da distinte di incasso e da reversali SIAE intestate al soggetto richiedente per un numero minimo di sessanta per ciascuna sala con capienza compresa tra 300 e 600 posti e di ottanta per ciascuna sala con capienza superiore ai 600.

Art. 3

(Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

2. I soggetti interessati presentano, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, indicando l'importo dei minori introiti derivanti dalla vendita di biglietti nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al periodo dal 1° marzo 2019 al 31 maggio 2019. Detto importo è dichiarato con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro il 30 settembre 2020.

Art.4

(Disposizioni finanziarie)

1. Al termine dell'istruttoria delle domande di contributo, la Direzione generale Spettacolo individua, nell'ambito del limite di spesa autorizzato ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare delle risorse necessarie, che a tal fine vengono trasferite sul capitolo 6626, pg 2, nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 5

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 6

(Modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020, le parole: “*e, comunque, in misura non superiore a 2.000 euro per ciascun beneficiario*” sono soppresse.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 10 luglio 2020

IL MINISTRO